

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 120 DEL 28.12.2018

OGGETTO: Determinazione contributo a copertura dei costi operativi e delle rate di mutuo 2017 della Società per l'Acquedotto del Nera.

IL DIRETTORE

Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata” (A.A.t.o. 3);

Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni del Testo Unico Enti Locali;

Viste:

- la Convenzione con la società per l’Acquedotto del Nera S.p.A. (in seguito: SAN) Rep. AATO 3 n. 71/2009, stipulata in data 20.03.2009, relativa alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla SAN nel triennio 2007-2009 tramite quota del corrispettivo per la gestione del servizio versato all’AATO 3 dalle società affidatarie del servizio idrico;
- le delibere del cessato Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 39 del 09.12.2008, di approvazione della Convenzione citata e n. 1 del 04.03.2009, che modifica la stessa Convenzione, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente provvedimento;

Preso atto che:

- i costi monetari sostenuti dalla SAN, preliminarmente accertati dall’Autorità di Ambito, sono stati alla stessa rimborsati fino all’esercizio 2009 compreso, in virtù della citata Convenzione n. 71/2009;
- che l’art. 4 della Convenzione dispone che “*La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2009*”;
- per gli anni successivi al 2009 non è stata stipulata alcuna altra Convenzione che vada a disciplinare la copertura dei costi finanziari sostenuti dalla SAN, ma che tuttavia il Piano d’Ambito vigente prevede che, nell’articolazione tariffaria da applicare alle singole società di gestione, sia compreso un ammontare da corrispondere alla SAN a titolo di copertura delle spese di funzionamento dalla stessa sostenuti;
- i costi sostenuti dalla SAN relativamente all’anno 2017 devono quindi venire quantificati nel loro importo ed in seguito rimborsati alla società, applicando le medesime modalità operative elencate nella citata Convenzione n. 71/2009;
- la delibera AC n. 20 del 20.12.2010 ha modificato i flussi di pagamento prevedendo il versamento dell’intero ammontare del contributo direttamente dai gestori affidatari alla SAN, conseguenza del fatto che la Risoluzione 104/E della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate emanata l’11.10.2010 ha sancito la natura commerciale del contributo, la sua assoggettabilità all’IVA e di conseguenza l’impossibilità per l’Ente a ricevere pagamenti direttamente dai gestori in quanto Ente non commerciale;

- la delibera del cessato Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 17 del 21.06.2012 ha sancito il recupero di € 269.545,01 pagati dall'ASSM e incassati dalla SAN in esubero rispetto agli importi determinati dall'Autorità di Ambito per il periodo 2007-2010 fissando riduzioni annue di € 50.000,00 del contributo definito dall'AATO per gli anni 2011-2015 e di € 19.545,00 per il 2016 e che quindi da quest'anno 2017 in avanti nessun recupero è più dovuto;

Considerato che:

- l'AEEGSI (oggi ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha provveduto a sostituire il Metodo Tariffario Normalizzato (MTN - D.M. 01.08.1996) previgente con nuove e diverse formulazioni tariffarie al fine di aggiornare i criteri di calcolo tariffario e di tenere conto dell'esito del referendum del 2011 che ha eliminato la componente tariffaria "remunerazione del capitale" dal MTN;
- con deliberazione AEEGSI n. 664 del 28 dicembre 2015 è stato approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, valido per gli anni 2016-2019;
- con delibera assembleare n. 13 del 08.07.2016 l'Ente ha predisposto il moltiplicatore tariffario unico e il quadro regolatorio per il periodo 2016-2019 per l'approvazione da parte dell'AEEGSI, approvazione avvenuta con deliberazione AEEGSI n. 635 del 04.11.2016;
- le tariffe dei gestori industriali calcolate con il MTI-2 tengono conto, nei costi operativi, del rimborso oggetto della presente determinazione e tale riconoscimento è stato effettuato anche per l'aggiornamento di cui alla delibera 918/2017;

Considerato inoltre che:

- dalle verifiche effettuate sul bilancio consuntivo 2017 approvato dall'Assemblea dei Soci della SAN in data 22.06.2018, documento consegnato all'Ente di Ambito in data 16.10.2018 con mail ordinaria dal Dott. Giorgio Messi protocollata al n. 1347 del 17.10.2018, così come dagli approfondimenti alle singole voci di bilancio discussi con la stessa SAN, risulta che a fronte di costi sostenuti dalla società per € 1.669.897,66:
 - € 1.204.502,50 sono relativi ad ammortamenti, che come tali non sono riconoscibili poiché le spese per investimenti della SAN sono oggetto d'integrale rimborso da parte dei gestori dell'ATO 3 attraverso la restituzione delle rate dei mutui stipulati per la progressiva realizzazione dell'opera,
 - € 58.057,81 sono relativi a costi non riconoscibili in tariffa in base al MTI-2 citato, essendo riconducibili a oneri per sanzioni e penalità, spese processuali in cui la parte è risultata soccombente, contributi associativi e spese di viaggio e rappresentanza,
 - € 2.434,00 sono relativi a IRES e quindi non riconoscibili in tariffa in base al MTI-2 citato;
- da quanto precede, anche alla luce delle disposizioni del MTI-2, risultano quindi rimborsabili come costi operativi effettivamente sostenuti € 404.903,35, come da dettaglio riportato nella tabella seguente;

COSTI OPERATIVI DELLA GESTIONE CONSUNTIVO 2017	EURO
MATERIALE CONSUMO	8.956,01
PERSONALE DIPENDENTE	114.467,15
SERVIZI	316.975,71
GODIMENTO BENI DI TERZI	19.690,83
ALTRI ONERI	2.871,46
- COSTI NON RICONOSCIUTI	- 58.058
TOTALE	404.903,35

- durante l'esercizio 2017 la SAN ha inoltre sostenuto e regolarmente documentato uscite per € 1.518.345,14 a titolo di rimborso delle rate dei mutui in essere;

- il totale degli oneri da rimborsare alla SAN (costi operativi e servizio del debito dei mutui assunti) origina quindi un importo di € **1.923.248,49** ripartiti fra gestori operativi e soggetti affidatari come riportato nella seguente tabella (colonna “Dovuti”):

Corrispettivi in favore della SAN S.p.A. - Anno 2017

Gestori operativi:	Dovuti	In tariffa	Differenza
Acquambiente Marche	227.884,68	357.612,26	129.727,58
APM	658.626,24	1.033.303,28	374.677,04
ASSEM	15.197,50	23.837,20	8.639,70
ASSM	139.879,04	219.399,50	79.520,46
ASTEА	794.243,37	1.246.361,73	452.118,36
ATAC	87.417,66	137.311,04	49.893,37
Totale	1.923.248,49	3.017.825,01	1.094.576,52
Soggetti affidatari:	Dovuti	In tariffa	Differenza
CMA	1.022.128,05	1.603.973,99	581.845,94
SIM	746.043,90	1.170.614,32	424.570,42
UNIDRA	155.076,54	243.236,70	88.160,16
Totale	1.923.248,49	3.017.825,01	1.094.576,52

Verificato che:

- la composizione della tariffa per l’anno 2017 comprende alla voce “Corrispettivo per l’utilizzo di infrastrutture di terzi” il rimborso che le società di gestione sono tenute a corrispondere alla SAN per l’anno 2017 relativamente ai costi operativi e al servizio del debito dei mutui assunti;
- in seguito alla delibera assembleare 13/2016 citata, gli introiti tariffari 2017 dei gestori relativi al rimborso alla SAN risultano complessivamente pari a € **3.017.825,01** ripartiti fra gestori operativi e soggetti affidatari come riportato nella tabella precedente (colonna “In tariffa”);
- il totale del rimborso da riconoscere alla SAN è inferiore rispetto alla previsione fatta in sede di definizione della tariffa articolata 2017 per € **1.094.576,52**
- ai sensi di quanto in precedenza argomentato la Società per l’Acquedotto del Nera ha diritto ad aver riconosciuto il solo rimborso dei costi effettivi di competenza 2017, indipendentemente da quanto incluso nella tariffa applicata per il servizio idrico agli utenti;
- come previsto dal MTI-2, è necessario rimandare alla tariffazione dell’anno 2020 il conguaglio tariffario per i gestori relativo al maggior introito fatturato agli utenti rispetto a quanto effettivamente dovuto alla SAN;

Ritenuto quindi:

- di dover quantificare gli importi dovuti dalle società operative alla SAN per il rimborso dei costi operativi e del servizio del debito 2017 in misura pari a quanto riportato nella tabella precedente alla colonna “Dovuti”;
- di dover quantificare l’importo del conguaglio tariffario per i gestori relativo al maggior introito fatturato agli utenti rispetto a quanto effettivamente dovuto alla SAN da effettuarsi con la tariffazione dell’anno 2020 in misura pari a quanto riportato nella tabella precedente alla colonna “Differenza”;

Dato atto che sarà interesse e cura della SAN emettere fattura alle singole società di gestione al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto come sopra determinato;

Visti i decreti del Presidente dell’Ente nn. 3 del 30.12.2015 e 5 del 08.03.2016 e accertata la competenza del Direttore dell’Ente all’assunzione della presente determinazione;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA

1. la quantificazione del “Corrispettivo per l’utilizzo di infrastrutture di terzi” 2017 da corrispondere alla Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A. in **€ 1.923.248,49** dei quali € 404.903,35 relativi al rimborso dei costi operativi 2017 e € 1.518.345,14 relativi al rimborso delle rate di mutuo pagate nel 2017, come risulta dai conteggi ampiamente esposti nella parte istruttoria del presente provvedimento;
2. la quantificazione della quota del “Corrispettivo per l’utilizzo di infrastrutture di terzi” 2017 dovuto dalla società CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. in **€1.022.128,05**, dei quali € 794.243,37 a carico di ASTEA S.p.A. e € 227.884,68 a carico di Acquambiente Marche S.r.l., per le motivazioni esposte nella parte istruttoria della presente delibera;
3. la quantificazione della quota del “Corrispettivo per l’utilizzo di infrastrutture di terzi” 2017 dovuto dalla società S.I. MARCHE S.c.r.l. in **€746.043,90**, dei quali € 658.626,24 a carico di APM S.p.A. e € 87.417,66 a carico di ATAC S.p.A., per le motivazioni esposte nella parte istruttoria della presente delibera;
4. la quantificazione della quota del “Corrispettivo per l’utilizzo di infrastrutture di terzi” 2017 dovuto dalla società UNIDRA S.c.r.l. in **€155.076,54**, dei quali € 139.879,04 a carico di ASSM S.p.A. e € 15.197,50 a carico di ASSEM S.p.A., per le motivazioni esposte nella parte istruttoria della presente delibera;
5. che dette somme vengano versate alla Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A. a seguito dell’emissione di regolare fattura da parte della stessa SAN, come stabilito dalla citata delibera assembleare n. 20 del 20.12.2010;
6. l’inserimento a conguaglio tariffario per i gestori relativo al maggior introito fatturato agli utenti rispetto a quanto effettivamente dovuto alla SAN nella tariffazione 2020 della differenza determinata nella parte istruttoria e pari a complessivi € 1.094.576,52, dei quali:
 - € 581.845,94 in conto a CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l., (€ 452.118,36 relativi ad ASTEA S.p.A. e € 129.727,58 relativi ad Acquambiente Marche S.r.l.);
 - € 424.570,42 in conto a S.I. MARCHE S.c.r.l., (€ 374.677,04 relativi ad APM S.p.A. e € 49.893,37 relativi ad ATAC S.p.A.);
 - € 88.160,16 in conto a UNIDRA S.c.r.l., (€ 79.520,44 relativi ad ASSM S.p.A. e € 8.639,70 relativi ad ASSEM S.p.A.);
7. di comunicare le risultanze della presente determinazione alla Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A., alle società affidatarie dell’A.A.t.o. 3 e alle rispettive società operative affinché provvedano prontamente a predisporre quanto necessario circa i versamenti dovuti.

Macerata, 28 dicembre 2018

Il Direttore
f.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

- In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Devis Fioretti

Macerata, 28.12.2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Macerata,

Il Direttore

Dott. Massimo Principi